



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

---

### AREA DI STAFF 2

### SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA NUMERO 79 DEL 29-05-2019

OGGETTO:DEROGA PER LA STAGIONE BALNEARE 2019  
DISPOSIZIONI ART. 1 R.O.G. 89/2015 "ORDINANZA DI DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITA' BALNEARI ED ELIOTERAPICHE " IN MATERIA DI  
APERTURA STRUTTURE BALNEARI.

#### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 89 del 25 maggio 2015, ad oggetto: “Ordinanza di disciplina delle attività balneari ed elioterapiche”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), che al secondo periodo prevede che “Dall’1 giugno al 15 settembre lo stabilimento balneare, la spiaggia libera attrezzata e la struttura a servizio della balneazione devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari (...)”, mentre al terzo periodo specifica che “Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio ed allestimento delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell’apertura dell’impianto e devono concludersi al massimo entro il 31 maggio (...)”;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8/11/2018 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nel territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 7, comma 1, lett. c) dell'art. 24, comma 1 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO che tali eventi calamitosi hanno causato ingenti danni al nostro litorale, e che il ripristino delle strutture e delle attrezzature balneari ha comportato un ingente dispendio di mezzi e lavorazioni a carico dei concessionari;

CONSIDERATO inoltre che alcuni concessionari hanno segnalato l'impossibilità di completare i lavori di ripristino e sistemazione con tempistiche utili a consentire l'apertura al pubblico dell'attività, con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e con il completo funzionamento ai fini balneari, entro il prossimo 1 giugno; in particolare, sono state segnalate sia l'impossibilità di completare i lavori su tutte le aree e/o specchi acquei concessi entro la corrente stagione balneare, sia la necessità di posticipare l'apertura dell'attività esercitata a data successiva al 1° giugno;

RITENUTO che l'eccezionalità degli eventi calamitosi sopracitati giustifichi la possibilità di derogare, limitatamente alla corrente stagione balneare, alle sopracitate disposizioni dell'"Ordinanza di disciplina delle attività balneari ed elioterapiche";

## DISPONE

Art. 1.

1. Limitatamente alla corrente stagione balneare è consentito derogare a quanto previsto all'art. 1, secondo e terzo periodo, dell'ordinanza n. 89/2015, con la possibilità di:

a) Utilizzare soltanto parte dell'area demaniale marittima e/o dello specchio acqueo oggetto di concessione ove le rimanenti parti necessitano, per la messa in sicurezza ed efficienza ai fini balneari, di interventi non completabili in tempo utile per l'esercizio nella corrente stagione.

Il titolare dovrà dare di ciò comunicazione al Comune, specificando che intende completare gli interventi al termine della corrente stagione balneare, pertanto la concessione assentita non necessiterà di variazione, essendo il limitato utilizzo legato ad esigenze di carattere straordinario.

Le aree e gli specchi acquei non accessibili sono parificati ad area cantiere e quindi dovranno essere resi inaccessibili ed adeguatamente indicati con idonea segnaletica.

b) Iniziare l'esercizio dell'attività in data successiva al 1° giugno ove non fossero ancora terminate le lavorazioni di allestimento e messa in sicurezza ed efficienza delle strutture.

Il concessionario/gestore che intenda avvalersi di tale possibilità dovrà far pervenire al Comune motivata comunicazione, in cui sia indicata la data presunta di termine dei lavori ed inizio dell'attività esercitata; dovrà inoltre essere comunicata, successivamente, la data di effettiva apertura dello stabilimento/struttura.

2. In entrambe le ipotesi di cui al precedente comma, i servizi connessi dovranno essere resi nella loro completezza ed essere riferiti, con particolare riguardo a quelli legati alla sicurezza ed assistenza e salvataggio, all'intera area oggetto di concessione, conformemente a quanto stabilito dalla vigente Ordinanza di Sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

**AREA DI STAFF 2**

**( ALESSANDRO RUSSO)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 82/2005 dal dirigente competente.

L'ordinanza è stata pubblicata dal 29-05-2019 al 13-06-2019.